



Formazione privacy, antiriciclaggio e sicurezza dati digitali

Modulo I/V

www.conepro.it

Formazione privacy, antiriciclaggio e sicurezza dati digitali

Regolamento europeo concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati

Regolamento europeo 2016/679


- approvato dal Parlamento europeo il 14 aprile 2016
- in vigore dal 24 maggio 2016
- direttamente applicabile dal 25 maggio 2018
- Intervenuto decreto 101/2018 entrato in vigore il 19/9/2018

Formazione privacy, antiriciclaggio e sicurezza dati digitali

DEFINIZIONI

DATO PERSONALE: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)

Concetto di identificabilità




si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale

Formazione privacy, antiriciclaggio e sicurezza dati digitali

DEFINIZIONI

Per **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI** si intende



«qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione»

Formazione privacy, antiriciclaggio e sicurezza dati digitali


IL REGOLAMENTO NON SI APPLICA (ART. 2) ai trattamenti:

- effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico
- di informazioni anonime o dati personali anonimizzati
- per attività che non rientrano nel diritto dell'Unione (es. sicurezza nazionale)
- per attività di speciale rilevanza pubblica (es. politica estera e di difesa comune)
- effettuati da autorità ai fini di prevenzione, accertamento e repressione reati e ai fini di sicurezza pubblica

Formazione privacy, antiriciclaggio e sicurezza dati digitali

PRINCIPI GENERALI

L'art. 5 del GDPR stabilisce i seguenti **principi generali** che devono essere seguiti per il trattamento dei dati personali.



Liceità - correttezza - trasparenza limitazione della finalità - minimizzazione dei dati - esattezza- limitazione della conservazione - integrità - riservatezza.

Formazione privacy, antiriciclaggio e sicurezza dati digitali

PRINCIPI GENERALI

L'art. 5 del Regolamento generale europeo prescrive che i dati personali debbano essere trattati “in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato”

LICEITA' Art. 6: ogni trattamento deve trovare fondamento in un' **idonea base giuridica**.


I processi di trattamento devono essere **corretti e trasparenti** nei confronti del soggetto interessato al trattamento. Da questo principio deriva l'obbligo di mettere a disposizione dell'interessato l'informativa privacy

Formazione privacy, antiriciclaggio e sicurezza dati digitali

PRINCIPI GENERALI

Il principio della **limitazione della finalità** è collegato a quello della trasparenza: nell'informativa occorre indicare chiaramente quali sono le **finalità** delle attività di raccolta e trattamento.

La **finalità** del trattamento dei dati, cioè lo scopo per il quale il titolare raccoglie i dati per poi trattarli, deve essere quindi **determinata, esplicita e legittima** e il trattamento seguente alla raccolta dei dati deve essere compatibile con tale finalità.




**I dati possono essere trattati solo
per le finalità per cui vengono acquisiti**

Formazione privacy, antiriciclaggio e sicurezza dati digitali

PRINCIPI GENERALI

Il Principio di **minimizzazione dei dati** significa che il titolare del trattamento deve raccogliere e mantenere dati adeguati, pertinenti e limitati allo stretto necessario al raggiungimento della finalità dichiarata all'interessato



Non si possono chiedere dati ulteriori rispetto a quelli necessari per raggiungere le finalità per cui sono stati acquisiti

Formazione privacy, antiriciclaggio e sicurezza dati digitali

PRINCIPI GENERALI

Il **principio di esattezza** dei dati prevede che i dati trattati debbano essere non solo corretti, ma anche aggiornati, ed eventualmente corretti, a richiesta dell'interessato, se sbagliati.

I dati conservati devono essere **esatti e aggiornati** compresa la tempestiva cancellazione dei dati che risultino inesatti rispetto alle finalità del trattamento.

Formazione privacy, antiriciclaggio e sicurezza dati digitali

PRINCIPI GENERALI

Il principio di **limitazione della conservazione dei dati** (c.d. *data retention*): i dati devono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento.

Il GDPR impone di stabilire un **limite di tempo** (il più breve possibile) e di spiegare perché sia necessario conservare i dati degli interessati per quel periodo di tempo.

Una siffatta previsione non può che tradursi nell'**obbligo per il titolare del trattamento di provvedere alla cancellazione dei dati** raccolti una volta perseguito lo scopo, non potendo essere conservati per periodi ulteriori.

Formazione privacy, antiriciclaggio e sicurezza dati digitali

PRINCIPI GENERALI

Principio di **integrità e riservatezza**: i dati trattati devono essere conservati in modo sicuro, proteggendoli da trattamenti illeciti o dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale.

Art. 32 par. 1 lett. b del Regolamento 679/2016, dedicato alla sicurezza del trattamento di dati personali, individua tra le misure tecniche e organizzative che devono essere garantite anche “la capacità di assicurare su base permanente la **riservatezza, l’integrità, la disponibilità** e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento”

Sposare una strategia che si preoccupa di garantire a livello più generale la sicurezza delle informazioni, per estensione, andrà a tutelare anche i dati personali gestiti dalle Organizzazioni

Formazione privacy, antiriciclaggio e sicurezza dati digitali

PRINCIPI GENERALI

“Responsabilizzazione” («accountability») di coloro che effettuano il trattamento con l’adozione di comportamenti proattivi e tali da **dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l’applicazione del Regolamento.**

“Data protection by default and by design” (articolo 25): necessità di configurare il trattamento **prevedendo fin dall’inizio le garanzie indispensabili** “al fine di soddisfare i requisiti del Regolamento e tutelare i diritti degli interessati, tenendo conto del contesto complessivo ove il trattamento si colloca e dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Tutto questo deve avvenire a monte, prima di procedere al trattamento dei dati vero e proprio

Formazione privacy, antiriciclaggio e sicurezza dati digitali

Basi giuridiche del trattamento dei dati personali

La base giuridica è ciò che legittima il trattamento dei dati personali, così soddisfacendo il principio di liceità. In assenza di una base legale, il trattamento di dati personali è **illecito**


L'art. 6 del GDPR elenca le **basi giuridiche** del trattamento dei dati personali. Esse sono:

- il **consenso** dell'interessato;
- l'adempimento di **obblighi contrattuali** o **misure precontrattuali**;
- gli **obblighi di legge** cui è soggetto il titolare del trattamento;
- gli **interessi vitali** della **persona interessata** o di **terzi**;
- il **legittimo interesse prevalente del titolare** o di **terzi** cui i dati vengono comunicati;
- l'**interesse pubblico** o l'esercizio di **pubblici poteri**.

Formazione privacy, antiriciclaggio e sicurezza dati digitali

Basi giuridiche del trattamento dei dati personali

Base giuridica è diversa dalla finalità del trattamento.



La **finalità del trattamento**, insieme alla categoria degli interessati cui il trattamento è riferito, distingue una attività di trattamento da tutte le altre ed esprime gli scopi di tali attività che, come noto, debbono essere determinati, espliciti, legittimi (esempio: finalità di marketing).

Finalità e basi giuridiche sono talmente importanti nell'economia di un trattamento che rientrano tra le informazioni da rendere agli interessati

Formazione privacy, antiriciclaggio e sicurezza dati digitali

Basi giuridiche del trattamento dei dati personali

CONSENSO DELL'INTERESSATO

Ai sensi dell'art. 6 lett. a) del GDPR, il trattamento dei dati personali è da considerarsi **lecito** se l'**interessato** esprime il **consenso al trattamento** stesso per una o più **specifiche finalità**

L'art. 7, par. 1, del GDPR pone in capo al titolare del trattamento l'onere di dimostrare di aver ottenuto preventivamente il consenso dell'interessato

La richiesta di consenso deve essere comprensibile, semplice e chiara, oltre che chiaramente distinguibile dalle eventuali altre dichiarazioni rivolte all'interessato (art. 7, par. 2, GDPR).

Formazione privacy, antiriciclaggio e sicurezza dati digitali

Basi giuridiche del trattamento dei dati personali

L'art. 4 par. 11 del GDPR definisce il consenso come “qualsiasi manifestazione di volontà dell'interessato che sia espressa in maniera libera, informata, specifica ed inequivocabile, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento”.

Ai sensi del GDPR, il **consenso dell'interessato** al trattamento dei dati deve essere:


- libero;
- informato;
- specifico;
- inequivocabile;
- verificabile;
- revocabile.

Formazione privacy, antiriciclaggio e sicurezza dati digitali

Basi giuridiche del trattamento dei dati personali

Adempimento di **OBBLIGHI CONTRATTUALI**

o **MISURE PRECONTRATTUALI**




un trattamento dei dati personali è lecito se è **necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali** adottate su richiesta dello stesso interessato. Il criterio di necessità deve ritenersi soddisfatto solo se il contratto non può essere integralmente eseguito senza il trattamento dei dati.

Formazione privacy, antiriciclaggio e sicurezza dati digitali

Basi giuridiche del trattamento dei dati personali

OBBLIGHI DI LEGGE cui è soggetto il titolare del trattamento




L'obbligo legale del titolare deve soddisfare quattro condizioni:

- deve essere definito dalla legge europea o nazionale di uno Stato membro a cui è soggetto il titolare del trattamento;
- tali disposizioni legali devono stabilire un obbligo imperativo di trattamento dei dati personali, sufficientemente chiaro e preciso;
- tali disposizioni devono almeno definire le finalità del trattamento in questione;
- tale obbligo deve essere imposto al titolare del trattamento e non alle persone interessate dal trattamento

Formazione privacy, antiriciclaggio e sicurezza dati digitali

Basi giuridiche del trattamento dei dati personali

INTERESSI VITALI DELLA PERSONA INTERESSATA O DI TERZI




un trattamento dei dati personali è **lecito se sussistono interessi vitali della persona interessata o di terzi**. Il trattamento è ammesso se è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica, come nel caso di un incidente stradale oppure se l'interessato si trova nell'incapacità fisica di prestare il consenso. L'interesse deve essere così importante per la vita dell'interessato che questi consentirebbe di attuare un determinato trattamento di dati senza ulteriori presupposti.

Formazione privacy, antiriciclaggio e sicurezza dati digitali

Basi giuridiche del trattamento dei dati personali

LEGITTIMO INTERESSE PREVALENTE DEL TITOLARE O DI TERZI




un trattamento dei dati personali è lecito quando il trattamento è necessario per il perseguimento dei legittimi interessi del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

Il ricorso a questa base giuridica per il trattamento di dati personali presuppone che il titolare stesso effettui un bilanciamento fra il legittimo interesse suo o del terzo e i diritti e libertà dell'interessato

Formazione privacy, antiriciclaggio e sicurezza dati digitali

Basi giuridiche del trattamento dei dati personali

INTERESSE PUBBLICO O NELL'ESERCIZIO DI PUBBLICI POTERI




un trattamento dei dati personali è lecito se sussiste un **interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri**. Questa base giuridica si applica in particolare per il trattamento effettuato dalle autorità pubbliche necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (es. fini umanitari, controllo di epidemie, catastrofi naturali e umane) di cui è investito il titolare del trattamento (tramite legge statale o dell'Unione).

Formazione privacy, antiriciclaggio e sicurezza dati digitali

Dati Particolari (Art. 9)

Il GDPR individua alcune **particolari categorie di dati personali**, ovvero quei dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona (art. 9 GDPR).



Divieto non si applica nelle ipotesi di cui all'art. 9 comma 2

Formazione privacy, antiriciclaggio e sicurezza dati digitali

Eccezioni al divieto di trattamento dei Dati Particolari (Art. 9 comma 2)

- a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito
- b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale;
- c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
- d) il trattamento è effettuato da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti le dette entità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;
- e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;

Formazione privacy, antiriciclaggio e sicurezza dati digitali

Eccezioni al divieto di trattamento dei Dati Particolari (Art. 9 comma 2)

- f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
- g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante;
- h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro;
- i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute;
- j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici

Per la finalità di cui al punto h), se il trattamento avviene ad opera o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale.

Formazione privacy, antiriciclaggio e sicurezza dati digitali

Dati Personali relativi a condanne penali e reati (Art. 9)

Per dati giudiziari si intende: dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza. Essi rivelano l'esistenza di provvedimenti penali suscettibili di iscrizione nel casellario giudiziale, oppure la qualità di indagato o imputato.

Il trattamento dei dati giudiziari deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. (art. 10 GDPR)

Art. 2-octies comma 2 del Codice Privacy, per come novellato dal D. Lgs. 101/2018 richiede l'intervento di un decreto da parte del Ministero della Giustizia.

E' attualmente in discussione il decreto ministeriale, al quale il Garante ha espresso parere positivo.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

AVV. ELENA IEMBO

VIA PO', 22 - ROMA

3470320758